

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 23 aprile 1999.

Istituzione della riserva naturale orientata La Timpa, ricadente nel territorio del comune di Acireale

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali n. 98/81 e n. 14/88, recanti disposizioni per l'istituzione di riserve naturali;

Vista la legge regionale n. 16 del 6 aprile 1996, che disciplina il riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione;

Ritenuto di dovere provvedere ai sensi dell'art. 85 alla nuova delimitazione della R.N. in argomento e all'affidamento in gestione della medesima all'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana;

Visto il decreto n. 84 del 14 marzo 1984, con il quale è stata istituita la riserva naturale La Timpa ricadente nel comune di Acireale, provincia di Catania, individuandola tipologicamente come riserva naturale orientata al fine di consentire la conservazione ed il ripristino della macchia mediterranea;

Visto il decreto n. 825 del 30 maggio 1987, con il quale è stato approvato il regolamento con cui si stabiliscono le modalità d'uso e i divieti da osservare nell'area di riserva e prereserva;

Visto il decreto n. 753 del 26 maggio 1988, con il quale è stata approvata la convenzione di affidamento in gestione, tra le altre, della riserva naturale La Timpa di Acireale alla Provincia regionale di Catania;

Considerato che la sezione del T.A.R. di Catania, con sentenza n. 647/93 del 7 luglio 1993, ha annullato il sopracitato decreto assessoriale n. 84;

Considerato che a seguito della sentenza del T.A.R. di Catania il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (C.R.P.P.N.) nella seduta del 3 novembre 1993:

- ha approvato la perimetrazione della riserva La Timpa riconfermando quella approvata con decreto n. 84 del 14 marzo 1984 includendo, altresì, all'unanimità, all'interno del territorio delimitato a riserva, l'area Gazzena-Calanna;
- ha approvato il regolamento con cui si stabiliscono le modalità d'uso e i divieti da osservare nell'area di riserva e prereserva;
- ha espresso parere favorevole in ordine all'affidamento in gestione della R.N.O. La Timpa all'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana;
- ha individuato quale tipologia quella di riserva naturale orientata, al fine di consentire la conservazione e l'unicità delle numerose colate sovrapposte anche in epoche recenti, (caratterizzanti l'edificio vulcanico aggiorante nell'area della Timpa), delle condizioni giaciturali, delle litologie e delle strutture vulcaniche;
- la conservazione ed il ripristino della macchia mediterranea, nonché la conservazione dei valori paesaggistici della zona;

Vista la nota del gruppo XLIV prot. n. 350 del 7 luglio 1997;

Visto il parere reso dal C.R.P.P.N. nella seduta del 4 novembre 1998 in ordine al regolamento;

Visto il parere del C.R.P.P.N. reso nella seduta dell'11 novembre 1993, che ha approvato la trasposizione cartografia della riserva naturale in argomento;

Considerato, altresì, che la Commissione legislativa competente dell'A.R.S. in data 10 febbraio 1994 si è espressa favorevolmente sulla proposta di perimetrazione, sul regolamento e sulla proposta di affidamento in gestione;

Vista la nota n. 476 del 29 gennaio 1999, con la quale l'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana ha trasmesso la cartografia in cui sono riportati i terreni individuati dai commi 1 e 2 dell'art. 85 della legge

regionale n. 16/96 da dove emerge che gli stessi ricadono all'interno della riserva in argomento;
Ritenuto di condividere i pareri espressi dal C.R.P.P.N. e dalla Commissione legislativa in ordine al regolamento e alla perimetrazione e in ordine all'individuazione dell'ente gestore;
Considerato che l'art. 14 legge regionale n. 16/96 autorizza l'amministrazione forestale a svolgere anche compiti di gestione di riserve naturali;
Considerato che, ai sensi e per gli effetti della norma citata, l'Azienda provvederà alle spese di gestione, conservazione, miglioramento e valorizzazione delle riserve affidatele con le risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio, nonché tramite un contributo che l'Assessorato regionale per il territorio e dell'ambiente verserà in entrata nel bilancio dell'Azienda;
Considerato anche che le somme da versare in entrata saranno trasferite successivamente alla presentazione all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente di una relazione sull'attività svolta e sugli obiettivi che si intendono perseguire;

Decreta:

Art. 1

E' istituita, ai sensi della legge regionale n. 14/88, la riserva naturale orientata La Timpa, ricadente nel territorio del comune di Acireale, provincia di Catania.

Art. 2

I confini della riserva naturale sono quelli compresi all'interno delle linee di delimitazione segnate sulla carta tecnica regionale in scala 1:10.000, fogli 625140, 625150, 634020, 634030, di cui all'allegato 1 che forma parte integrante del presente decreto, e specificamente, con lettera A l'area destinata a riserva e con lettera B l'area destinata a prereserva.

Art. 3

La riserva naturale di cui all'art. 1 è tipologicamente individuata, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 14/88, come riserva naturale orientata al fine di consentire la conservazione e l'unicità delle numerose colate sovrapposte anche in epoche recenti (caratterizzanti l'edificio vulcanico affiorante nell'area della Timpa), delle condizioni giacitureali delle litologie e delle strutture vulcaniche, la conservazione ed il ripristino della macchia mediterranea nonché la conservazione dei valori paesaggistici della zona.

Art. 4

Nei territori destinati a riserva e prereserva vigono le disposizioni regolamentari, con cui si stabiliscono le modalità d'uso e divieti da osservarsi, di cui all'allegato n. 2 che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 5

La gestione della riserva di cui all'art. 1 è affidata, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 14/88 e dell'art. 85 della legge regionale n. 16/96, all'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana.

Art. 6

In capo all'ente gestore di cui all'art. 5 sono statuiti, ai sensi dell'art. 4 legge regionale n. 14/88, i seguenti obblighi;

- provvedere alla tabellazione e/o recinzione delle riserve. I progetti relativi redatti dall'Azienda saranno approvati dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;
- fornire indicazioni utili al consiglio provinciale scientifico per l'elaborazione del piano di sistemazione della riserva comprendente:
 - le zone da destinare a protezione integrale per specifiche finalità;
 - le opere necessarie alla conservazione e all'eventuale ripristino dell'ambiente;
 - i tempi per la cessazione delle attività esistenti ed incompatibili con le finalità istitutive della riserva;
 - la regolamentazione delle attività antropiche consentite, tra cui le attività agro - silvo - pastorali;
 - l'individuazione di aree da acquisire per il conseguimento delle finalità della riserva;
 - eventuali progetti di restauro e/o demolizione di fabbricati;
 - individuare il responsabile della gestione della riserva;
 - garantire l'osservanza delle modalità d'uso e divieto di cui al regolamento;
 - determinare ed erogare gli indennizzi per danni provocati alla fauna selvatica nonché gli eventuali interventi a favore dei soggetti interessati dalla riduzione di attività economiche ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 14/88.

L'ente gestore potrà, nelle more della redazione degli strumenti di pianificazione, predisporre un programma di interventi prioritari.

Art. 7

L'ente gestore potrà disporre limitazioni in luoghi e determinati periodi dell'anno al fine di garantire lo svolgimento dei programmi di ricerca scientifica o di realizzare le finalità di conservazione naturalistiche o di attuazione dei piani dell'area protetta o per altre motivazioni di urgenza e necessità.

L'ente gestore può stipulare convenzioni con enti, associazioni, cooperative per la gestione di servizi relativi alla gestione e alla fruizione della riserva. L'ente gestore può avvalersi della collaborazione di volontari.

L'ente gestore, previo parere dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, può chiedere un corrispettivo per la visita e fruizione della riserva.

Art. 8

Al fine di promuovere l'acquisizione di terreni ricadenti all'interno delle riserve naturali, ivi compreso "aree nude, rocce e anfratti", l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente promuoverà ogni intesa con l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste onde concorrere con le proprie risorse finanziarie di cui all'art. 22 legge regionale n. 14/88 alla realizzazione del piano di acquisizione di cui al p. 4 dell'art. 31 della legge regionale n. 16/96.

Art. 9

L'ente gestore, al fine di contribuire all'elaborazione e all'aggiornamento del piano di cui all'art. 34 della legge regionale n. 16/96, provvederà ad acquisire il parere dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente sulle proposte relative agli interventi da realizzare nelle aree affidate in gestione.

Nelle more dell'approvazione del piano sopra numerato, onde disporre di interventi urgenti nei punti sensibili di cui alla lettera D, comma II, art. 34 della legge regionale n. 16/96 ricadenti nelle aree protette, l'ente gestore ne darà preventiva comunicazione all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente. L'ente gestore, al fine di disporre gli interventi di manutenzione dei bordi stradali per la prevenzione degli incendi di cui all'art. 41 legge regionale n. 16/96, darà preventiva comunicazione all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

Dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, avverso il presente decreto è possibile presentare ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione entro 120 giorni ed innanzi al T.A.R., competente per territorio, entro 60 giorni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione ed alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 23 aprile 1999.

LO GIUDICE

Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 4 giugno 1999.

Reg. n. 1, Assessorato del territorio e dell'ambiente, fg. n. 26.

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 23 aprile 1999.


Istituzione della riserva naturale orientata La Timpa, ricadente nel territorio del comune di Acireale


ALLEGATO 1

| | |
|---|------------------------|
| REGIONE SICILIANA Assessorato Territorio e Ambiente | |
| RISERVA NATURALE ORIENTATA LA TIMPA | |
| LEGENDA | |
|  | LINEA DI DELIMITAZIONE |
|  | RISERVA |
|  | PRERISERVA |
|  | |
| ALLEGATO AL D.A. N 14944 DEL 23-4-1999 | |

| | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|---------------|
| BASE CARTOGRAFICA | | | | | |
| CARTA TECNICA REGIONALE | | | | | |
| scala 1:10.000 | | | | | |
| Fogli: | | | | | |
| <table border="1"><tr><td>828140</td><td>828150</td></tr><tr><td>834080</td><td>834090</td></tr></table> | 828140 | 828150 | 834080 | 834090 | edizione 1981 |
| 828140 | 828150 | | | | |
| 834080 | 834090 | | | | |







ALLEGATO 2
REGOLAMENTO
RECANTE LE MODALITA' D'USO E DIVIETI VIGENTI NELLA RISERVA NATURALE ORIENTATA LA TIMPA

Titolo I
NORME PER LA ZONA A

Art. 1
Attività consentite

1.1 Nell'area della riserva, fatte salve le norme di cui al successivo art. 2, è consentito:

a) effettuare sugli immobili esistenti gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78. Gli interventi di cui alle lett. b) e c) sono sottoposti al parere dell'ente gestore; gli interventi di cui alla lett. d) sono consentiti esclusivamente per le finalità di gestione e fruizione della riserva previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del Consiglio regionale protezione patrimonio naturale (C.R.P.P.N.).

Il restauro, il risanamento conservativo e la ristrutturazione sono consentiti per volumi già esistenti e catastati, ovvero per i ruderi catastati limitatamente ai volumi documentati;

b) effettuare eventuali mutazioni di destinazione d'uso degli immobili oggetto degli anzidetti interventi solo se strettamente funzionali al proseguimento delle attività ammesse o funzionali all'attività di gestione dell'area protetta e previo nulla osta dell'ente gestore;

c) effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade, mulattiere e sentieri esistenti nel rispetto delle attuali caratteristiche planoaltimetriche, tipologiche e formali, previo nulla osta dell'ente gestore;

d) effettuare sugli impianti a rete esistenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, previo nulla osta dell'ente gestore, con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, utilizzando a tal fine tecniche di rinaturazione;

e) realizzare strutture mobili in legno o altro materiale naturale esclusivamente per le finalità di gestione, qualora nell'area di riserva non vi siano manufatti da utilizzare per tale funzione, previo nulla osta dell'Assessorato, sentito il parere del C.R.P.P.N.;

f) esercitare le attività agricole e zootecniche esistenti (purché condotte a livello di impresa agricola e di insediamenti civili ai sensi della normativa antinquinamento) ed effettuare mutamenti di colture nell'ambito delle coltivazioni tradizionali della zona, in considerazione delle esigenze proprie dei cicli culturali. Eventuali trasformazioni di tipo diverso, che possono modificare il paesaggio agrario caratteristico della zona o che comportino movimenti di terra, dovranno essere sottoposte a preventivo nulla osta dell'ente gestore.

Il pascolo, compatibilmente con gli interventi di gestione naturalistica, è consentito nei limiti necessari ad assicurare il mantenimento e/o il ripristino della copertura vegetale e la rinnovazione naturale. L'esercizio del pascolo è sempre soggetto all'acquisizione del nulla osta dell'ente gestore che fisserà limiti temporali di zona e di carico di capi di bestiame distinti per specie;

g) attuare opere di miglioramento fondiario anche di tipo strutturale, fermi restando i divieti di cui al successivo art. 2 e previo nulla osta dell'Assessorato, sentito il C.R.P.P.N. L'Assessorato al fine di rilasciare il citato nulla osta valuterà l'ammissibilità delle opere da realizzare sulla base dell'estensione e della produzione potenziale ed in atto del fondo e della compatibilità con i fini istitutivi della riserva. Le nuove costruzioni comunque non potranno avere in nessun caso destinazione d'uso abitativa e dovranno essere strutture precarie. Le istanze dovranno essere inoltrate all'Assessorato per il tramite dell'ente gestore che è

onerato di formulare il proprio avviso circa gli interventi proposti;

h) effettuare interventi sui popolamenti forestali per finalità naturalistiche e per la costituzione di fasce antincendio, fermo restando il divieto di aprire nuove piste di accesso con esclusione di interventi preventivi strutturali.

Gli interventi di ricostruzione del manto vegetale delle zone nude devono rispondere a criteri naturalistici, favorendo il mantenimento e la diffusione degli attuali aspetti di macchia e boschivi.

Tutti gli interventi sono sottoposti a nulla osta dell'ente gestore;

i) effettuare interventi di rinaturazione e restauro ambientale, secondo criteri naturalistici, previo nulla osta dell'ente gestore;

l) praticare esclusivamente l'escursionismo a piedi. L'ente gestore provvederà a regolamentare l'accesso alla riserva via mare. E' fatta salva la facoltà dell'ente gestore di fissare limiti e prescrizioni alle attività di fruizione, fino a precludere totalmente alcune aree alla visita, per finalità di ricerca scientifica o di conservazione naturalistica;

m) recintare proprietà esclusivamente con siepi a verde e/o materiali naturali, secondo l'uso locale e con l'impiego di specie autoctone;

n) transitare con mezzi motorizzati sulla rete stradale esistente, con l'esclusione di mulattiere e sentieri, esclusivamente per accedere ai fondi serviti da piste per l'esercizio delle attività consentite. L'ente gestore potrà regolamentare o interdire del tutto il traffico su qualunque arteria in considerazione di particolari esigenze gestionali e di tutela.

Art. 2

Divieti

2.1 Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni culturali e ambientali e del paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione e polizia forestale e di esercizio venatorio, fermi restando, altresì, i divieti di cui all'art. 17 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, è vietato:

a) realizzare nuove costruzioni ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi comprese: l'apertura di nuove strade o piste, nonché le modifiche planoaltimetriche, tipologiche e formali di quelle esistenti, la costruzione di elettrodotti, acquedotti, linee telefoniche e di impianti tecnologici a rete. La realizzazione di elettrodotti, acquedotti, linea telefoniche e di impianti tecnologici a rete sotto traccia su strade preesistenti, con l'obbligo della rimessa in pristino, potrà essere autorizzata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente sentito il parere del Consiglio regionale protezione patrimonio naturale (C.R.P.P.N.).

La realizzazione di nuovi sentieri, unicamente finalizzati alla fruizione, potrà essere prevista nel piano di sistemazione;

b) la demolizione e ricostruzione degli immobili esistenti, fatta eccezione per i casi di comprovata precarietà, mantenendo la stessa cubatura e destinazione d'uso e nel rispetto degli elementi tipologici e formali tradizionali, previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N.;

c) la collocazione di strutture prefabbricate anche mobili e di roulotte, salvo quanto previsto all'art. 1 lett. g). E' inoltre ammessa deroga unicamente a favore dell'ente gestore per le finalità di gestione, qualora non vi siano manufatti esistenti da destinare a tale funzione previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N.;

d) danneggiare od occludere inghiottitoi e cavità naturali ed interrompere, anche solo parzialmente, eventuali emissioni fluide e/o gassose;

e) aprire cave e miniere ed esercitare attività estrattive, nonché asportare materiale e scavare pozzi,

realizzare opere di presa e distribuzione di acqua, cisterne, salvo che queste ultime non siano ad esclusivo servizio dell'agricoltura e delle abitazioni esistenti in zona A, previo nulla osta dell'ente gestore;

f) esercitare qualsiasi attività industriale;

g) realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento di rifiuti nonché scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido o liquido;

h) eseguire movimenti di terreno, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento. La realizzazione di scavi ed opere sotterranee è sottoposta a parere dell'ente gestore per verificare l'integrità degli ambienti sottostanti;

i) asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali, salvo che per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati con apposito disciplinare dell'ente gestore;

l) introdurre armi da caccia, esplosivi e qualsiasi altro mezzo di cattura o di danneggiamento degli animali;

m) esercitare la caccia e l'uccellazione e apportare qualsiasi forma di disturbo alla fauna selvatica; molestare o catturare animali vertebrati o invertebrati; raccogliere, disturbare o distruggere nidi, uova, tane e giacigli, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento, previa autorizzazione dell'ente gestore;

n) distruggere, danneggiare o asportare vegetali spontanei di ogni specie e tipo, o parti di essi, fatti salvi gli interventi connessi con lo svolgimento delle attività consentite dal presente regolamento, previa autorizzazione dell'ente gestore. La raccolta di frutti di bosco e vegetali commestibili spontanei sarà regolamentata dall'ente gestore in ordine a tempi, quantità e specie;

o) alterare l'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con l'introduzione di specie estranee alla flora ed alla fauna autoctone.

L'eventuale reintroduzione di specie scomparse dovrà essere autorizzata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, previo parere del C.R.P.P.N.;

p) impiantare serre;

q) introdurre e impiegare qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;

r) abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;

s) allontanarsi da percorsi appositamente predisposti;

t) praticare il campeggio o il bivacco;

u) accendere fuochi all'aperto, fatto salvo quanto necessario per lo svolgimento delle attività agrosilvopastorali, previa comunicazione all'ente gestore;

v) svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folkloristiche e sportive non autorizzate dall'ente gestore;

z) sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo e per motivi di soccorso e vigilanza;

aa) esercitare attività sportive che compromettano l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi, quali automobilismo, trial, motociclismo, motocross, deltaplanismo, etc.;

bb) usare apparecchi fonoriproduttori, se non in cuffia, salvo che nei casi di ricerca scientifica, servizio, vigilanza e soccorso;

cc) trasportare armi di qualsiasi tipo, se non scariche e chiuse in apposita custodia. E' fatta eccezione solo per motivi di difesa personale e con la prescritta specifica autorizzazione dell'autorità di P.S.;

dd) attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole per le quali sia stato previamente acquisito il nulla osta dell'ente gestore, nonché di difesa antincendio;

ee) nel tratto di mare antistante il territorio della riserva, fatte salve eventuali prescrizioni più restrittive emanate dalle competenti autorità:

1) la navigazione, l'accesso e/o la sosta di natanti di qualsiasi genere e tipo, ad eccezione di quelli utilizzati per motivi di servizio o espressamente autorizzati dall'ente gestore per le attività consentite;

2) praticare qualsiasi forma di caccia, pesca e acquacoltura, nonché interventi per l'incremento delle

risorse ittiche.

2.2 Le deroghe concesse dall'ente gestore ai sensi del presente articolo dovranno essere specifiche, nominative e a termine.

Titolo II

NORME PER LA ZONA B

Art. 3

Attività consentite

3.1 Nell'area di protezione della riserva (preriserva) le nuove costruzioni devono avere esclusiva destinazione d'uso alla fruizione e all'attività di gestione della riserva, eccettuato quanto previsto alla lett. b) del presente articolo;

3.2 Nell'area di protezione della riserva (preriserva), fatte salve le norme di cui al successivo art. 4, è consentito:

a) esercitare le attività agricole e zootecniche esistenti (purché condotte a livello di impresa agricola e di insediamenti civili ai sensi della normativa antinquinamento) ed effettuare mutamenti di colture nell'ambito delle coltivazioni tradizionali della zona, in considerazione delle esigenze proprie dei cicli colturali. Eventuali trasformazioni di tipo diverso, che possano modificare il paesaggio agrario caratteristico della zona o che comportino movimenti di terra, dovranno essere sottoposte a preventivo nulla osta dell'ente gestore;

b) attuare opere di miglioramento fondiario anche di tipo strutturale, previo nulla osta dell'Assessorato, sentito il C.R.P.P.N. L'Assessorato al fine di rilasciare il citato nulla osta valuterà l'ammissibilità delle opere da realizzare sulla base dell'estensione e della produzione potenziale ed in atto del fondo e della compatibilità con i fini istitutivi della riserva. Eventuali nuove costruzioni rurali ad uso abitativo potranno essere previste solo dal Piano di utilizzazione e dovranno, in ogni caso, essere ad una sola elevazione e rispettare la cubatura massima che sarà fissata dal Piano di utilizzazione e che non potrà, comunque, essere superiore a quanto previsto per la zona E dal D.M. 1444 del 2 aprile 1968, art. 7. Le istanze dovranno essere inoltrate all'Assessorato per il tramite dell'ente gestore che è onerato di formulare il proprio avviso circa gli interventi proposti;

c) accendere fuochi all'aperto per lo svolgimento delle attività agrosilvopastorali;

d) esercitare le attività forestali e gli interventi di prevenzione degli incendi previo nulla osta dell'ente gestore;

e) nelle more di approvazione del piano di utilizzazione di cui all'art. 22 della legge regionale n. 98/81 e successive modifiche ed integrazioni per il quale i comuni interessati alla redazione identificheranno le miniere in un "museo laboratorio" in cui vengano espresse tutte le implicazioni di coltivazione, di ricerca, sociali ed economiche che l'industria dello zolfo ha comportato in Sicilia;

f) effettuare sugli immobili esistenti gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78. Gli interventi di cui alla lett. d) sono consentiti esclusivamente per le finalità di gestione e fruizione della riserva, previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N.

Il restauro e il risanamento conservativo e la ristrutturazione sono consentiti per volumi già esistenti e catastati, ovvero per i ruderi catastati, limitatamente ai volumi documentati;

g) effettuare eventuali mutazioni di destinazione d'uso degli immobili oggetto degli anzidetti interventi,

solo se strettamente funzionali al proseguimento delle attività ammesse o funzionali all'attività di gestione dell'area protetta, previo nulla osta dell'ente gestore;

h) effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade, mulattiere e sentieri esistenti nel rispetto delle attuali caratteristiche planoaltimetriche, tipologiche e formali, previo nulla osta dell'ente gestore;

i) realizzare impianti di distribuzione a rete (acqua, elettricità, comunicazioni, gas, etc.), previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente sentito il parere del C.R.P.P.N. con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, utilizzando a tal fine tecniche di rinaturazione;

l) recintare le proprietà esclusivamente con siepi a verde e/o materiali naturali secondo l'uso locale e con l'impianto di specie autoctone.

Art. 4

Divieti

4.1 Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni culturali e ambientali e del paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione e polizia forestale e di esercizio venatorio, fermi restando i divieti di cui all'art. 17 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, è vietato:

a) la demolizione e ricostruzione degli immobili esistenti, fatta eccezione per i casi di comprovata precarietà, mantenendo la stessa cubatura e destinazione d'uso nel rispetto degli elementi tipologici e formali tradizionali, salvo quanto previsto dal piano di utilizzazione e previo nulla osta dell'ente gestore.

E' altresì vietata la realizzazione di nuove costruzioni nonché la collocazione di strutture prefabbricate anche mobili e di roulotte, salvo quanto previsto agli artt. 3.1 e 3.2 lett. b), previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N.;

b) l'apertura di nuove strade o piste, fatte salve le previsioni del piano di utilizzazione per consentire l'accesso ai fondi per lo svolgimento delle attività consentite;

c) impiantare serre;

d) esercitare qualsiasi attività industriale;

e) realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento rifiuti;

f) danneggiare od occludere inghiottitoi, cavità naturali, sorgenti;

g) scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido o liquido;

h) asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali;

i) prelevare sabbia, terra o altri materiali;

l) abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;

m) praticare il campeggio o il bivacco al di fuori delle aree attrezzate;

n) esercitare attività sportive che compromettano l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi, quali automobilismo, trial, motociclismo, motocross, deltaplanismo, etc.;

o) esercitare la caccia e l'uccellazione e apportare qualsiasi forma di disturbo alla fauna selvatica; molestare o catturare animali vertebrati o invertebrati; raccogliere, disturbare o distruggere nidi, uova, tane e giacigli, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento, previa autorizzazione dell'ente gestore;

p) distruggere, danneggiare o asportare vegetali di ogni specie e tipo, o parti di essi, fatti salvi gli interventi connessi con lo svolgimento delle attività consentite dal presente regolamento. La raccolta di frutti di bosco e vegetali commestibili spontanei sarà regolamentata dall'ente gestore in ordine a tempi, quantità e specie;

q) alterare l'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con l'introduzione di specie estranee alla fauna e alla flora autoctone.

L'eventuale reintroduzione di specie scomparse dovrà essere autorizzata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente previo parere del C.R.P.P.N.;

r) sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalla legge sulla disciplina del volo e per motivi di soccorso e vigilanza.

Titolo III

NORME COMUNI

Art. 5

Attività di ricerca scientifica

5.1 In tutto il territorio dell'area protetta può essere svolta attività di ricerca scientifica da parte di soggetti qualificati autorizzati dall'ente gestore che potrà concedere solo a tal fine deroghe ai divieti, specifiche, nominative e a termine.

Irisultati e le copie degli atti delle ricerche condotte dovranno essere comunicati e consegnati all'ente gestore e all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

Art. 6

Colture agricole biologiche

6.1 E' incentivato il mantenimento di colture tradizionali, l'utilizzo di tecniche biologiche nonché la conversione in tecniche biologiche delle tecniche agricole e colturali praticate, ai sensi dei regolamenti comunitari nn. 2092/91 del 24 giugno 1991, 2328/91 del 15 luglio 1991, 2078/92 del 30 giugno 1992 e relative successive modifiche.

6.2 I proprietari o i conduttori dei terreni coltivati con tecniche biologiche possono richiedere all'ente gestore il relativo contributo presentando apposita documentazione attestante il titolo di proprietà e/o conduzione, il catastino dei terreni condotti e certificazione dell'organismo associativo di controllo autorizzato ai sensi della vigente normativa.

6.3 L'ente gestore trasmetterà all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente le richieste di contributo in uno con la relazione programmatica, previo accertamento dei requisiti necessari.

Art. 7

Patrimonio faunistico domestico

7.1 Sono concessi contributi per il mantenimento di razze domestiche presenti nell'area protetta, che abbiano rilevanza storica e culturale o che corrano il rischio di estinzione.

7.2 L'areale di distribuzione delle predette razze domestiche dovrà interessare il territorio dell'area protetta. L'allevamento dovrà essere condotto in purezza genetica e non a stabulazione fissa.

7.3 L'ente gestore trasmetterà all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente le richieste di

contributo in uno con la relazione programmatica, previo accertamento dei requisiti necessari.

Art. 8

Indennizzi

8.1 Quando per il perseguimento delle finalità istituzionali della riserva si verificano riduzioni dei redditi agrosilvopastorali, l'ente gestore, al quale dovranno essere inoltrate le relative richieste, provvederà al conseguente indennizzo.

8.2 L'ente gestore provvede, inoltre, all'indennizzo dei danni provocati all'interno dell'area protetta dalla fauna selvatica, con le procedure di cui all'art. 22 della legge regionale n. 14/88.

Art. 9

Gestione della fauna selvatica

9.1 Nell'area protetta è consentito effettuare interventi di gestione faunistica per le finalità e con le modalità ed i limiti di cui ai successivi commi, previo parere dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambienti sentito il C.R.P.P.N.

9.2 Non è consentito istituire e gestire zone di ripopolamento, centri pubblici e privati di riproduzione, zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani, aziende faunistico - venatorie, aziende agriturismo - venatorie ed ogni altro istituto previsto dalla normativa in materia faunistico - venatoria che preveda comunque la cattura e/o l'abbattimento della fauna selvatica o di allevamento.

9.3 L'ente gestore potrà predisporre piani di cattura e/o abbattimento nel caso di abnorme sviluppo di singole specie selvatiche o di specie domestiche inselvatichite, tale da compromettere gli equilibri ecologici o tale da costituire un pericolo per l'uomo o un danno rilevante per le attività agro-silvo-pastorali.

Eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi devono essere limitati a quelli necessari per ricomporre equilibri ecologici accertati dall'ente gestore.

Prelievi e abbattimenti selettivi devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore ed essere attuati da personale dell'ente.

Gli abbattimenti nel caso di abnorme sviluppo di singole specie selvatiche devono essere attuati da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'ente gestore stesso su indicazione dei competenti ambiti territoriali venatori.

I singoli abbattimenti devono essere attuati sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del personale dell'ente gestore.

9.4 L'intervento sugli equilibri nelle catene trofiche cercherà prioritariamente di ristabilire gli equilibri preda/predatori.

La lotta biologica sarà effettuata, se necessaria, accertandone gli effetti anche sulle altre specie.

9.5 L'ente gestore elaborerà, di concerto con le autorità regionali competenti, un piano per la gestione faunistica sulla base di dettagliati studi della fauna dei diversi ecosistemi e sulle principali catene trofiche che ne condizionano la composizione.

L'eventuale reintroduzione di specie, un tempo esistenti nel territorio e oggi scomparse, deve essere preceduta da studi per valutarne attentamente gli effetti positivi e/o negativi sugli attuali equilibri degli ecosistemi.

Studi analoghi devono effettuarsi per decidere in merito all'opportunità di effettuare ripopolamenti.

Questi ultimi devono essere in ogni caso effettuati a partire da popolazioni autoctone, per garantire il mantenimento del pool genico originario.

Art. 10

Misure speciali

10.1 Durante il periodo di riproduzione della fauna l'ente gestore è onerato di attuare speciali misure di tutela atte a garantire l'integrità dell'habitat, vietando tutte le attività che possano recare disturbo ed interferire con la riproduzione.

10.2 In caso di accentuati ed evidenti fenomeni di instabilità dei versanti o di parti di essi è consentito prevedere interventi di consolidamento tendenti ad eliminare situazioni di reale ed immediato pericolo per l'incolumità pubblica, previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il C.R.P.P.N.

La progettazione esecutiva dovrà riferirsi a situazioni puntuali individuate caso per caso e valutate di volta in volta dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

Non saranno presi in considerazione progetti generali riguardanti consolidamento di interi versanti. Gli interventi dovranno, in ogni caso, essere compatibili con le finalità istitutive della riserva e per essi dovranno prevedersi le apposite misure per la mitigazione dell'impatto ambientale.

Potranno essere autorizzati eventuali monitoraggi delle aree instabili o potenzialmente instabili previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il C.R.P.P.N.

Art. 11

Norme di salvaguardia per gli ambiti marini prospicienti la riserva

Nel tratto di mare prospiciente la riserva, le attività d'uso del mare sono sottoposte alle modalità ed ai divieti fissati dall'autorità marittima competente con la quale l'ente gestore si raccorderà per concordare le misure più idonee per le finalità di difesa dell'ambiente, tenuto conto delle direttive che in tal senso saranno emanate dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

Art. 12

Attività di controllo e sanzioni

12.1 I provvedimenti di concessione o di autorizzazione sono trasmessi tempestivamente dalle autorità competenti all'ente gestore e al competente distaccamento forestale ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza.

12.2 Le violazioni dei limiti e dei divieti previsti nel presente regolamento sono puniti ai sensi dell'art. 26 della legge regionale n. 14/88 con una sanzione amministrativa pecuniaria variante da L. 50.000 a L. 5.000.000, secondo la gravità della violazione commessa e del danno arrecato al patrimonio.

12.3 L'accertamento e la contestazione delle predette violazioni comportano in ogni caso l'immediata cessazione dell'attività vietata e l'obbligo della restituzione in pristino dei luoghi.

12.4 L'autorità amministrativa competente, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, ingiunge al trasgressore l'ordine di riduzione in pristino di cui al comma precedente, entro un termine assegnato, che non può essere inferiore a giorni trenta, e in conformità alle prescrizioni dettate dall'ente gestore.

12.5 La vigilanza a l'attività sanzionatoria negli ambiti territoriali marini prospicienti la riserva deve essere svolta di concerto con la competente autorità marittima.

Art. 13

Norma finale

Nelle riserve naturali è inoltre vietata ogni altra attività che possa compromettere la protezione del paesaggio, degli elementi naturali, della vegetazione e della fauna.